


Legge n^A 111 del 16 luglio 2011

Manovra "Tremonti"
2011 Le novità in tema
pensioni

Questo è un numero speciale sulle novità introdotte dall'ultima manovra finanziaria.

Trattiamo solo il tema "pensioni" riservandoci di approfondire gli altri temi di interesse generale in appositi numeri di Previdenza Flash.

Buona lettura!



Legge n^A 111/2011
**Manovra Tremonti: le
novità in tema di pensioni**

Manovra Tremonti: novità in tema di pensioni (Legge 111 del 16 luglio 2011)

Puntuale come i fuochi a mare nella sera di Ferragosto o come l'anguria nei picnic in campagna, anche quest'anno lavoratori e pensionati hanno ricevuto, in occasione delle ferie estive, uno sgradito "cadeau" da parte del Governo.

L'abitudine di riservare agli italiani regali non graditi in tema di pensioni e previdenza nel pieno delle ferie estive è iniziata lo scorso anno, quando, la legge 122/2010, approvata proprio il 30 luglio, aveva introdotto le cosiddette "finestre mobili" per le pensioni di anzianità e di vecchiaia, aveva innalzato l'età pensionabile delle dipendenti pubbliche e, infine, aveva inasprito gli oneri per alcune ricongiunzioni.

Stavolta la medicina, resa necessaria dalla crisi finanziaria dei paesi della zona dell'Euro, è - se possibile - ancora più amara. Ad essere toccati da tagli ed inasprimenti sono i pensionati, i lavoratori ormai prossimi al pensionamento e, infine, quelli che andranno in pensione tra qualche anno.

Le novità sono quasi tutte contenute nell'articolo 18 della Legge 111 del 16 luglio 2011, che ha convertito con modificazioni il decreto legge n. 98/2011.

Andiamo, allora, con ordine e vediamo quali sono le novità in tema di pensioni che ci accompagneranno in vacanza.

Età pensionabile per le donne del settore privato

La prima novità della legge 111/2011 riguarda l'innalzamento dell'età pensionabile per la pensione di vecchiaia delle donne del settore privato. L'obiettivo del legislatore è quello di portare, anche se con un percorso a tappe, che inizierà dal 1° gennaio del 2020, a 65 anni il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, parificandolo così a quello degli uomini.

Si tratta di una misura attesa (o temuta) da tempo, visto che, per effetto di una sentenza della Corte Europea di Giustizia, questa parificazione, per le donne che lavorano nel settore pubblico, è già avvenuta con la Legge 122/2010 e scatterà, senza alcuna gradualità, dal 1° gennaio 2012.

C'è, subito, da precisare che l'innalzamento non modifica la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico (le cosiddette "finestre"), che rimangono quelle previste dalla Legge 122 del 2010.

Per questo motivo, una volta raggiunta l'età pensionabile, le donne, per vedersi riconosciuto il trattamento pensionistico, dovranno attendere 12 o 18 mesi a seconda se si tratti di lavoratrici dipendenti o autonome.

Ma c'è di più: l'innalzamento progressivo dell'età pensionabile dovrà fare i conti, dal 1° gennaio 2013, anche con l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.

Quest'innalzamento riguarderà tutti i trattamenti pensionistici per vecchiaia delle lavoratrici dipendenti e autonome. Saranno, così, interessate le pensioni maturate con il sistema retributivo, quelle con il sistema misto e quelle interamente contributive, come, ad esempio, quelle raggiunte con i contributi versati alla cosiddetta Gestione Separata.

Per raggiungere la soglia dei 65 anni si procederà, come dicevamo all'inizio, a tappe.

Si comincerà dal 2020 con l'incremento di un mese; poi, il requisito sarà incrementato **di 2 mesi** a decorrere dal **2021**, di **3 mesi** dal **2022**, di **4 mesi** dal **2023**, di **5 mesi** dal **2024**, di **6 mesi** dal **2025 per ogni anno fino al 2031 e di ulteriori 3 mesi a decorrere dal 2032.**

Per non incorrere in equivoci, ripetiamo che , per le dipendenti pubbliche, l'articolo 12, comma 12- sexies, del D.L. 78/2010 ha modificato la disciplina del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e per il trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il sistema contributivo. Tale comma ha disposto l'elevamento del requisito da 61 a 65 anni con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

Ecco, di seguito uno schema per comprendere il meccanismo previsto dal legislatore per portare, gradualmente, l'età pensionabile delle donne a 65 anni.

Anno di riferimento	Incremento a partire dal	Requisito anagrafico
Dal 1 gennaio 2020	1 mese	60 anni + 1 mese
Dal 1 gennaio 2021	ulteriori 2 mesi	60 anni + 3 mesi
Dal 1° gennaio 2022	ulteriori 3 mesi	60 anni + 6 mesi
Dal 1° gennaio 2023	ulteriori 4 mesi	60 anni + 10 mesi
Dal 1° gennaio 2024	ulteriori 5 mesi	61 anni + 3 mesi
Dal 1° gennaio 2025	ulteriori 6 mesi	61 anni + 9 mesi
Dal 1° gennaio 2026	ulteriori 6 mesi	62 anni + 3 mesi
Dal 1° gennaio 2027	ulteriori 6 mesi	62 anni + 9 mesi
Dal 1° gennaio 2028	ulteriori 6 mesi	63 anni + 3 mesi
Dal 1° gennaio 2029	ulteriori 6 mesi	63 anni + 9 mesi
Dal 1° gennaio 2030	ulteriori 6 mesi	64 anni + 3 mesi
Dal 1° gennaio 2031	ulteriori 6 mesi	64 anni + 9 mesi
Dal 1° gennaio 2032	ulteriori 3 mesi	65 anni

Cosa dice la legge art. 18 comma 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un mese. Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1o gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1o gennaio 2022, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1o gennaio 2023, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1o gennaio 2025 e per ogni anno successivo fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1o gennaio 2032.

Le "finestre" per chi va in pensione con 40 anni di contributi

Anche chi va in pensione con 40 anni di contributi e che, quindi, non è soggetto ad alcun requisito anagrafico dovrà fare i conti con le nuove disposizioni.

Non si tratta di un innalzamento dei requisiti contributivi, che rimangono invariati, bensì di un allungamento della "finestra" di attesa alla pensione.

Come ben sanno gli interessati, l'articolo 12, commi 1 e 2 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, ha disposto, per i soggetti che, a decorrere dal 2011 maturino il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione di anzianità, che il termine di decorrenza (la cosiddetta "finestra") della pensione di vecchiaia o di anzianità (compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo) sia pari:

- per i lavoratori dipendenti, a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il relativo trattamento;
- per gli iscritti alle gestioni INPS relative agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e alla Gestione separata INPS, 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Ora, la modifica introdotta dal provvedimento prevede che i lavoratori dipendenti o autonomi che maturino i requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (cioè vanno in pensione con 40 anni di contributi versati) conseguano il diritto alla decorrenza con un posticipo ulteriore pari a:

- **un mese** dalla data di maturazione dei requisiti previsti per i soggetti che maturino i requisiti nel **2012**;
- **due mesi** per i soggetti che maturino i requisiti nel **2013**;
- **tre mesi** per i soggetti che maturino i requisiti a decorrere **dal 1° gennaio 2014**.

Nessuna novità in materia di "finestre" per il personale della scuola e dell'Università che rimane fissato, secondo quanto stabilito dall'articolo 59, comma 9, della L. 449/1997, rispettivamente, al 1° settembre ed al 1° novembre di ogni anno..

Alla nuova disciplina delle "finestre" di cui abbiamo fatto appena cenno, non sono soggetti, entro il limite di 5.000 unità:

- lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
- lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della L. 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- lavoratori che, all'entrata in vigore del provvedimento in esame, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della L. 662/1996.

Sarà l'INPS ad effettuare il monitoraggio delle domande di pensionamento presentate da chi intende avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2012, del "vecchio" regime delle decorrenze. Se si 5

supererà (come è prevedibile) la soglia delle 5.000 domande, l'INPS non potrà più prendere in considerazione le richieste di pensionamento presentate da chi intende avvalersi di questa deroga.

Anno	Pensioni raggiunte senza il requisito anagrafico		Pensioni raggiunte con requisiti anagrafici e contributivi	
	Lavoratori Dipendenti	Lavoratori Autonomi	Lavoratori Dipendenti	Lavoratori Autonomi
2011	Dal 13° mese successivo alla data di maturazione del requisito	Dal 19° mese successivo alla data di maturazione del requisito	Dal 13° mese successivo alla data di maturazione del requisito	Dal 19° mese successivo alla data di maturazione del requisito
2012	Dal 14° mese successivo alla data di maturazione del requisito	Dal 20° mese successivo alla data di maturazione del requisito	Dal 13° mese successivo alla data di maturazione del requisito	Dal 19° mese successivo alla data di maturazione del requisito
2013	Dal 15° mese successivo alla data di maturazione del requisito	Dal 21° mese successivo alla data di maturazione del requisito	Dal 13° mese successivo alla data di maturazione del requisito	Dal 19° mese successivo alla data di maturazione del requisito
2014	Dal 16° mese successivo alla data di maturazione del requisito	Dal 22° mese successivo alla data di maturazione del requisito	Dal 13° mese successivo alla data di maturazione del requisito	Dal 19° mese successivo alla data di maturazione del requisito

Cosa dice la legge art. 18 comma 22 ter

22-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.»

22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al comma 22-ter le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012:

- a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;
- c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 22-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 22-ter che intendono avvalersi del regime delle decorrenze previsto dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di pensione, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 22-quater.

La pensione di reversibilità

L'hanno chiamato la norma "antibadanti" ed è finalizzata ad impedire che, matrimoni di comodo tra un soggetto anziano ed uno più giovane, diano diritto ad una pensione di reversibilità pagata per intero.

Dal 1° gennaio 2012, dunque, per le pensioni di reversibilità, quando il coniuge deceduto aveva contratto il matrimonio in un'età superiore ai 70 anni e la differenza di età con il coniuge superstite era superiore ai 20 anni, l'importo della prestazione è ridotto.

L'abbattimento sarà pari al 10 per cento per ogni anno di matrimonio mancante al 10°.

In caso di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni richiamate non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili.

Resta invariato il regime di cumulabilità previsto dall'articolo 1, comma 41, della L. 335/95 che regola il cumulo tra pensione di reversibilità e redditi del coniuge superstite.

Cosa dice la legge art. 18 comma 5

5. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995.

Il contributo di solidarietà

La legge di conversione riporta in vita uno degli istituti più controversi del sistema previdenziale, il cosiddetto "contributo di solidarietà".

Si tratta di una trattenuta secca che si applica sui trattamenti pensionistici più elevati, corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e che trova l'unica (ed esplicita) giustificazione nelle esigenze di finanza pubblica.

Per determinare se si è o meno soggetti a questo prelievo, la Legge 111/2011 prevede tre scaglioni di pensione:

- fino a **90 mila** euro lordi, non si applica alcuna trattenuta;
- per gli importi che superino i **90.000 euro** lordi annui (*pari da un importo netto mensile di €. 4.381,77 per 13 mesi*) e fino a **150.000 euro**, il contributo è pari al **5%** della parte eccedente il predetto importo;
- per la parte **eccedente i 150.000 euro** (*pari da un importo netto mensile di €. € 6.947,96 per 13 mesi*) la misura della trattenuta è del **10%**.

La trattenuta in questione si applica a **decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014 e**, in ogni caso, per effetto di tale riduzione, il trattamento pensionistico complessivo non può essere inferiore a 90.000 euro lordi annui.

Come dicevamo, la disposizione è motivata dalla eccezionalità della situazione economica internazionale e delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

A dire il vero, non si tratta di una vera e propria novità. Analoghi interventi in tema di contributi di solidarietà erano stati, in precedenza previsti:

- dalla Legge 350/2003 (era previsto un contributo di solidarietà del 3% sui trattamenti pensionistici superiori a 25 volte il trattamento minimo);
- dalla legge 243/2004 (era previsto un contributo di solidarietà del 4% per le pensioni elevate su importi maggiori di 25 volte il trattamento minimo, rivalutabile per gli anni successivi al 2007, in base alle variazioni integrali del costo della vita (pensioni d'oro);

- dalla legge 296/2006, (era previsto un contributo di solidarietà a partire dal 1° gennaio 2007 del 15% sul TFR o il TFS e i trattamenti integrativi di importo complessivo superiore a 1,5 milioni)

La norma, inoltre, stabilisce che a determinare o meno l'applicabilità del contributo concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche complementari che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio,

In pratica, si tratta del personale della Banca d'Italia, dell'UIC (Unione Italiana Cambi), degli enti pubblici creditizi, delle regioni, del c.d. parastato, del personale addetto alle imposte di consumo, delle aziende del gas, delle esattorie e delle ricevitorie.

Dal punto di vista operativo, la trattenuta viene applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile.

Inoltre, viene preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato.

La norma attribuisce poi all'INPS, sulla base dei dati del Casellario centrale dei pensionati, il compito di fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione. Infine, la disposizione prevede che le somme trattenute dagli enti vengano versate all'entrata del bilancio dello Stato, entro il quindicesimo giorno dalla data di erogazione del trattamento su cui è effettuata la trattenuta.

LA TRATTENUTA PER IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ'

Importo annuo lordo	Importo netto mensile	Contributo di solidarietà annuo	Trattenuta mensile	Importo complessivo trattenuta per 45 mesi (da agosto 2011 a dicembre 2014)
€ 90.000,00	€ 4.381,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 95.000,00	€ 4.595,61	€ 250,00	€ 19,23	€ 865,38
€ 100.000,00	€ 4.809,46	€ 500,00	€ 38,46	€ 1.730,77
€ 110.000,00	€ 5.237,16	€ 1.000,00	€ 76,92	€ 3.461,54
€ 120.000,00	€ 5.664,86	€ 1.500,00	€ 115,38	€ 5.192,31
€ 130.000,00	€ 6.092,56	€ 2.000,00	€ 153,85	€ 6.923,08
€ 140.000,00	€ 6.520,26	€ 2.500,00	€ 192,31	€ 8.653,85
€ 150.000,00	€ 6.947,96	€ 3.000,00	€ 230,77	€ 10.384,62
€ 160.000,00	€ 7.375,66	€ 4.000,00	€ 307,69	€ 13.846,15
€ 170.000,00	€ 7.803,36	€ 5.000,00	€ 384,62	€ 17.307,69
€ 180.000,00	€ 8.231,06	€ 6.000,00	€ 461,54	€ 20.769,23
€ 190.000,00	€ 8.658,76	€ 7.000,00	€ 538,46	€ 24.230,77
€ 200.000,00	€ 9.086,46	€ 8.000,00	€ 615,38	€ 27.692,31

*L'importo, al netto dell'Addizionale regionale e di quella comunale, è stato ipotizzato per un soggetto residente in Lombardia e nel Comune di Milano

Cosa dice la legge art 18 comma 22 bis

22-bis... a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza obbligatorie

presso l'INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. (omissis)

La scala mobile sulle pensioni

La manovra finanziaria contenuta nella Legge 111/2011 prevede il blocco parziale e totale della perequazione delle pensioni per gli anni 2012 - 2013, inserendo nuovi parametri calcolati sull'importo previsionale della perequazione nel 2012 e nel 2013.

Poiché questo blocco aveva provocato vivaci reazioni da parte delle Organizzazioni sindacali e di taluni partiti, anche dell'area di governo, in sede di conversione del decreto legge n.98, il legislatore ha, per così dire, "ammorbidito" il blocco, limitandolo solo a coloro che sono titolari di un trattamento superiore a 5 volte il trattamento minimo.

Per comprendere cosa sia avvenuto con la Legge 111/2011, occorre fare un passo indietro e ricordare che:

- > la perequazione automatica viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento; più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente;
- > l'art. 69, comma 1, della Legge 23/12/2000, n. 388 ha, recependo ed in parte modificando la precedente disciplina, ha previsto che dal 1° gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita (la cosiddetta "scala mobile") si applichi al
 - per intero sull'importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
 - al 90% per le fasce di importo comprese tra il triplo e il quintuplo del minimo;
 - al 75% per le fasce d'importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta.

Questo meccanismo di rivalutazione si applica tenendo conto dell'importo complessivo dei diversi trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dal stesso soggetto. L'aumento derivante dalla rivalutazione viene attribuito, per ciascun trattamento, in misura proporzionale all'importo del medesimo trattamento rispetto all'ammontare complessivo.

Come dicevamo in premessa, il **comma 3 dell'articolo 18 della Legge 111/2011** ha introdotto, ora, a titolo di concorso per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, **limitazioni alla rivalutazione automatica** sui trattamenti pensionistici di **importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS**.

Per questi trattamenti pensionistici la rivalutazione non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo, con riferimento alla quale la rivalutazione è applicata nella misura del 70%.

In parole povere, ciò vuol dire che il pensionato la cui rendita è inferiore a 5 volte il trattamento minimo (per il 2011 la soglia, aggiornata all'indice effettivamente registrato dall'ISTAT nel 2010, è di € 2.341,75 euro mensili) continuerà a percepire gli incrementi di perequazione così come avveniva in passato, mentre chi ha un importo di pensione superiore a questa soglia percepirà l'aumento dell'indice ISTAT, ridotto al 70 per cento, solo sulla fascia fino a 3 volte il minimo.

Facciamo un esempio e prendiamo il caso di due pensionati, con un importo mensile lordo di pensione rispettivamente di 2.200 euro e di 3.000 euro.

Nel primo caso, ipotizzando un indice ISTAT di perequazione per il 2012 pari a 2%, il primo pensionato percepirà un aumento pari:

- 2 per cento sulla fascia di importo fino a 3 volte il trattamento minimo al 31 dicembre 2011 ovvero 1.405,5 (minimo 2011 €.468,35 per 3);
- 1,80 per cento sulla fascia di pensione compresa tra €.1.405,5 e €. 2.200:

Nel secondo caso, il nostro amico percepirà, a titolo di perequazione, solo:

- il 70% del 2% (pari all'1,40%) sul limite della fascia sino a tre volte il trattamento minimo (€. 1.405,5) ovvero solo €.23,89

• **COME SARA' LA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI NEL 2012 (ipotesi del 2% ISTAT)**

Importo mensile della pensione	Come sarà nel 2012	Come sarebbe stata	Differenza mensile
€ 468,35	€ 477,72	€ 477,72	€ 0,00
€ 700,00	€ 714,00	€ 714,00	€ 0,00
€ 1.000,00	€ 1.020,00	€ 1.020,00	€ 0,00
€ 1.400,00	€ 1.428,00	€ 1.428,00	€ 0,00
€ 1.500,00	€ 1.529,38	€ 1.529,38	€ 0,00
€ 2.000,00	€ 2.038,38	€ 2.038,38	€ 0,00
€ 2.100,00	€ 2.140,18	€ 2.140,18	€ 0,00
€ 2.200,00	€ 2.241,98	€ 2.241,98	€ 0,00
€ 2.300,00	€ 2.343,78	€ 2.343,78	€ 0,00
€ 2.500,00	€ 2.523,89	€ 2.537,50	€ 13,61
€ 3.000,00	€ 3.023,89	€ 3.045,00	€ 21,11
€ 3.500,00	€ 3.523,89	€ 3.552,50	€ 28,61
€ 4.000,00	€ 4.023,89	€ 4.060,00	€ 36,11
€ 4.500,00	€ 4.523,89	€ 4.567,50	€ 43,61
€ 5.000,00	€ 5.023,89	€ 5.075,00	€ 51,11

Cosa dice la legge art. 18 comma 3

3. A titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Dal 2013 nuovi requisiti anagrafici per la vecchiaia e per l'anzianità

L'aumento dell'età anagrafica per i trattamenti pensionistici che si conseguono anche con il requisito anagrafico (pensione di vecchiaia, pensione di anzianità nel regime delle quote ed assegno sociale) avverrà - secondo quanto previsto dalla legge 122/2010 -anche con riferimento all'incremento della speranza di vita.

11 comma 4 dell'articolo 18 della Legge 111/2011, ha anticipato al 2013 tale adeguamento che avverrà con cadenza triennale, in base ai dati forniti dall'Istat.

Come già previsto dalla Legge 122/2010, gli aggiornamenti dovranno essere apportati tramite decreto interministeriale da emanarsi almeno 12 mesi prima dalla data di decorrenza di ciascun aggiornamento - per le queste prestazioni pensionistiche:

- **pensione di vecchiaia** liquidata nei sistemi retributivo/misto/contributivo (rispetto ai requisiti di 60 e 65 anni);
- **pensione di anzianità** con 35 anni di contributi, età e quote (la disposizione non interessare il pensionamento di anzianità con 40 anni di contributi);
- **pensione di vecchiaia per le donne nel pubblico impiego;**
- **assegno sociale.**

Per comprendere di cosa parliamo, occorre fare un passo indietro e ricordare che l'articolo 12, commi 12-*bis* - 12-*quinqüies*, del decreto-legge n. 78/2010 aveva previsto l'adeguamento con cadenza triennale dei requisiti di accesso ai trattamenti, al fine di adeguarli all'incremento della speranza di vita rilevato annualmente dall'ISTAT, entro il 30 giugno, a decorrere dal 2015. La nuova normativa, invece, modificando il comma 12-*bis* e 12 ter dell'articolo 12 del decreto legge n.78/2010, prevede:

Sulla base di queste ipotesi, abbiamo predisposto le tabelle che seguono. **A CHE ETÀ SI ANDRÀ IN PENSIONE DI VECCHIAIA**

Anno	Uomini	Donne (1)
2012	65 anni e 0 mesi	60 anni e 0 mesi
2013	65 anni e 3 mesi	60 anni e 3 mesi
2014	65 anni e 3 mesi	60 anni e 3 mesi
2015	65 anni e 3 mesi	60 anni e 3 mesi
2016	65 anni e 7 mesi	60 anni e 7 mesi
2017	65 anni e 7 mesi	60 anni e 7 mesi
2018	65 anni e 7 mesi	60 anni e 7 mesi
2019	65 anni e 11 mesi	60 anni e 11 mesi
2020	65 anni e 11 mesi	61 anni e 0 mesi
2021	65 anni e 11 mesi	61 anni e 2 mesi
2022	66 anni e 3 mesi	61 anni e 9 mesi
2023	66 anni e 3 mesi	62 anni e 1 mese
2024	66 anni e 3 mesi	62 anni e 6 mesi
2025	66 anni e 7 mesi	63 anni e 4 mesi
2026	66 anni e 7 mesi	63 anni e 10 mesi
2027	66 anni e 7 mesi	64 anni e 4 mesi
2028	66 anni e 11 mesi	65 anni e 2 mesi
2029	66 anni e 11 mesi	65 anni e 8 mesi
2030	66 anni e 11 mesi	66 anni e 2 mesi
2031	67 anni e 2 mesi	66 anni e 11 mesi
2032	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi
2033	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi
2034	67 anni e 5 mesi	67 anni e 5 mesi
2035	67 anni e 5 mesi	67 anni e 5 mesi
2036	67 anni e 5 mesi	67 anni e 5 mesi
2037	67 anni e 8 mesi	67 anni e 8 mesi
2038	67 anni e 8 mesi	67 anni e 8 mesi
2039	67 anni e 8 mesi	67 anni e 8 mesi
2040	67 anni e 11 mesi	67 anni e 11 mesi
2041	67 anni e 11 mesi	67 anni e 11 mesi
2042	67 anni e 11 mesi	67 anni e 11 mesi
2043	68 anni e 2 mesi	68 anni e 2 mesi
2044	68 anni e 2 mesi	68 anni e 2 mesi
2045	68 anni e 2 mesi	68 anni e 2 mesi
2046	68 anni e 5 mesi	68 anni e 5 mesi
2047	68 anni e 5 mesi	68 anni e 5 mesi
2048	68 anni e 5 mesi	68 anni e 5 mesi
2049	68 anni e 8 mesi	68 anni e 8 mesi
2050	68 anni e 11 mesi	68 anni e 11 mesi

-
- 1 **l'anticipo al 1° gennaio 2013** (invece del 1° gennaio 2015) del primo adeguamento dei trattamenti pensionistici all'indice di speranza di vita..
- l'anticipo al **2011** (in luogo del 2014) dell'obbligo per l'ISTAT di rendere disponibili i dati relativi alla variazione della speranza di vita, richiamato in precedenza.
 - Il posticipo al **31 dicembre di ciascun anno** (in luogo del 30 giugno) dell'obbligo per l'ISTAT di rendere disponibile il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni;
 - l'eliminazione della previsione che il secondo adeguamento fosse calcolato su base biennale (tutti gli adeguamenti successivi al primo avranno pertanto **cadenza triennale**)

C'è, poi, da ricordare che per valori del requisito anagrafico superiori a 65 anni ci sarà, l'adattamento dei coefficienti di trasformazione, al fine di assicurare trattamenti pensionistici correlati alla maggiore anzianità lavorativa richiesta.

Circa l'ipotesi di quali saranno questi incrementi (si tratta, ribadiamo, di ipotesi perché il dato certo fornito dall'ISTAT sull'incremento della speranza di vita sarà disponibile al 31 dicembre di ogni anno) la relazione tecnica al provvedimento ipotizza, per ogni triennio, un incremento di 3/4 mesi, con questa cadenza: 3 mesi in più nel triennio 2013/2015; quattro mesi in più, per ciascun triennio, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre del 2030; tre mesi in più, per ciascun triennio dal 1° gennaio del 2031 in poi.

A CHE ETÀ SI ANDRÀ IN PENSIONE DI ANZIANITA' CON LE QUOTE (Lavoratori dipendenti)

Anno	Età minima	Requisito contributivo minimo	Nuove quote
2013	62 anni e 3 mesi	35 anni	97,25
2014	62 anni e 3 mesi	35 anni	97,25
2015	62 anni e 3 mesi	35 anni	97,25
2016	62 anni e 7 mesi	35 anni	97,58333333
2017	62 anni e 7 mesi	35 anni	97,58333333
2018	62 anni e 7 mesi	35 anni	97,58333333
2019	62 anni e 11 mesi	35 anni	97,91666667
2020	62 anni e 11 mesi	35 anni	97,91666667
2021	62 anni e 11 mesi	35 anni	97,91666667
2022	63 anni e 3 mesi	35 anni	98,25
2023	63 anni e 3 mesi	35 anni	98,25
2024	63 anni e 3 mesi	35 anni	98,25
2025	63 anni e 7 mesi	35 anni	98,58333333
2026	63 anni e 7 mesi	35 anni	98,58333333
2027	63 anni e 7 mesi	35 anni	98,58333333
2028	63 anni e 11 mesi	35 anni	98,91666667
2029	63 anni e 11 mesi	35 anni	98,91666667
2030	63 anni e 11 mesi	35 anni	98,91666667
2031	64 anni e 2 mesi	35 anni	99,16666667
2032	64 anni e 2 mesi	35 anni	99,16666667
2033	64 anni e 2 mesi	35 anni	99,16666667
2034	64 anni e 5 mesi	35 anni	99,41666667
2035	64 anni e 5 mesi	35 anni	99,41666667
2036	64 anni e 5 mesi	35 anni	99,41666667
2037	64 anni e 8 mesi	35 anni	99,66666667
2038	64 anni e 8 mesi	35 anni	99,66666667
2039	64 anni e 8 mesi	35 anni	99,66666667
2040	64 anni e 11 mesi	35 anni	99,91666667
2041	64 anni e 11 mesi	35 anni	99,91666667
2042	64 anni e 11 mesi	35 anni	99,91666667
2043	65 anni e 2 mesi	35 anni	100,16666667
2044	65 anni e 2 mesi	35 anni	100,16666667
2045	65 anni e 2 mesi	35 anni	100,16666667
2046	65 anni e 5 mesi	35 anni	100,41666667
2047	65 anni e 5 mesi	35 anni	100,41666667
2048	65 anni e 5 mesi	35 anni	100,41666667
2049	65 anni e 8 mesi	35 anni	100,66666667
2050	65 anni e 11 mesi	35 anni	100,91666667

A CHE ETÀ SI ANDRÀ IN PENSIONE DI ANZIANITA' CON LE QUOTE (Lavoratori autonomi)

Anno	Età minima	Requisito contributivo minimo	Nuove quote
2013	62 anni e 3 mesi	35 anni	98,25
2014	62 anni e 3 mesi	35 anni	98,25
2015	62 anni e 3 mesi	35 anni	98,25
2016	62 anni e 7 mesi	35 anni	98,58333
2017	62 anni e 7 mesi	35 anni	98,58333
2018	62 anni e 7 mesi	35 anni	98,58333
2019	62 anni e 11 mesi	35 anni	98,91667
2020	62 anni e 11 mesi	35 anni	98,91667
2021	62 anni e 11 mesi	35 anni	98,91667
2022	63 anni e 3 mesi	35 anni	99,25
2023	63 anni e 3 mesi	35 anni	99,25
2024	63 anni e 3 mesi	35 anni	99,25
2025	63 anni e 7 mesi	35 anni	99,58333
2026	63 anni e 7 mesi	35 anni	99,58333
2027	63 anni e 7 mesi	35 anni	99,58333
2028	63 anni e 11 mesi	35 anni	99,91667
2029	63 anni e 11 mesi	35 anni	99,91667
2030	63 anni e 11 mesi	35 anni	99,91667
2031	64 anni e 2 mesi	35 anni	100,1667
2032	64 anni e 2 mesi	35 anni	100,1667
2033	64 anni e 2 mesi	35 anni	100,1667
2034	64 anni e 5 mesi	35 anni	100,4167
2035	64 anni e 5 mesi	35 anni	100,4167
2036	64 anni e 5 mesi	35 anni	100,4167
2037	64 anni e 8 mesi	35 anni	100,6667
2038	64 anni e 8 mesi	35 anni	100,6667
2039	64 anni e 8 mesi	35 anni	100,6667
2040	64 anni e 11 mesi	35 anni	100,9167
2041	64 anni e 11 mesi	35 anni	100,9167
2042	64 anni e 11 mesi	35 anni	100,9167
2043	65 anni e 2 mesi	35 anni	101,1667
2044	65 anni e 2 mesi	35 anni	101,1667
2045	65 anni e 2 mesi	35 anni	101,1667
2046	65 anni e 5 mesi	35 anni	101,4167
2047	65 anni e 5 mesi	35 anni	101,4167
2048	65 anni e 5 mesi	35 anni	101,4167
2049	65 anni e 8 mesi	35 anni	101,6667
2050	65 anni e 11 mesi	35 anni	101,9167

(*) L'età indicata tiene conto sia degli incrementi dovuti all'innalzamento della speranza di vita sia all'innalzamento, dal 2020, dell'età pensionabile delle donne del settore privato a 65 anni 13